



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 23 gennaio 2008

Il Procuratore Federale, all'esito degli accertamenti svolti, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter , comma 13

delle N.O.I.F.:

Giovanni GUARDINI, Presidente del Comitato Regionale VENETO

per non avere garantito l'esecutività del lodo arbitrale emesso nei confronti della società A.C. MARTELLAGO (oggi A.C. MESTRE), in favore dell'allenatore LUCANO Claudio.

GIANBRUNO BERTON, Presidente della Società A.C. MESTRE

per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter , comma 13

delle N.O.I.F.:

per non aver effettuato al momento dell'assunzione della carica di Presidente dell'A.C. MESTRE tutti i controlli in ordine alle situazioni debitorie della società e, dunque, non aver provveduto a dar esecutività al lodo arbitrale sopra indicato.

E per violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva:

la Società A.C. MESTRE a titolo responsabilità diretta in ordine agli addebiti ascritti al proprio Presidente.

? ?

Il Procuratore Federale ha inoltre deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

il sig. Giuseppe CANNELLA, direttore sportivo, all'epoca dei fatti dell'Hellas Verona FC Spa munito del potere di firma in rappresentanza dell'Hellas Verona F.C. s.p.a., in ordine alla violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 del C.G.S., con specifico riferimento alla violazione del divieto di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 19 dello stesso C.G.S., per avere sottoscritto, in rappresentanza dell'Hellas Verona, un accordo economico con il calciatore Marco Ferrante, nonostante inibito, giorno in cui egli si trovava ancora soggetto ad inibizione, in conseguenza di provvedimento disciplinare precedentemente adottato nei suoi confronti dalla competente Commissione disciplinare.

E la società Hellas Verona FC Spa per violazione dell'art. 4, comma 1, per responsabilità diretta in ordine agli addebiti ascritti al proprio tesserato e legale rappresentante, all'epoca dei fatti.